



ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI
Consiglio Regionale
d'Abruzzo

Ente Pubblico non economico
L. 84/93 – D.M. 615/94

Deliberazione di Consiglio n° 17 del 17 febbraio 2017

Oggetto: *recepimento modifiche al Codice Deontologico della professione agli artt. 56 e 64*

L'anno duemiladiciassette il giorno 17 del mese di febbraio alle ore 15,30, presso la sede dell'Ordine in L'Aquila, si è riunito il Consiglio presieduto dal Presidente Maria Palleschi alla presenza dei Consiglieri:

presidente	Maria Palleschi	P	consigliere	Farello Piera Angiola	P
vicepresidente	D'Atri Francesca	P	consigliere	Claudio Mazzarella	P
segretario	Patrizia di Benedetto	P	consigliere	Paglia Caterina	P
tesoriere	Di Iorio Marina	P	consigliere	Primomo Maria	P
consigliere	D'Eugenio Caterina	P	consigliere	Trosini Cristina	P
consigliere	Di Censo Anna	P			

Il Presidente, constatata la regolarità della seduta, adotta la seguente deliberazione:

Il Consiglio

- ✓ *VISTA la delibera del Consiglio Nazionale n. 180 del 17/12/16 con la quale sono stati modificati gli artt. 56 e 64 del Codice Deontologico della professione;*

con voti

favorevoli.....11.....sfavorevoli...../.....astenuti...../.....

DELIBERA

- ✚ *di recepire le modifiche apportate al Codice Deontologico della professione agli artt. 56 e 64 come da allegato (delibera del Consiglio Nazionale n. 180 del 17/12/16).*

IL SEGRETARIO
Patrizia Di Benedetto



IL PRESIDENTE
Maria Palleschi

Articoli del Codice Deontologico modificati con delibera n. 180 del 17 dicembre 2016

56. L'Assistente sociale deve adoperarsi, in ogni sede, per la promozione, il rispetto e la tutela dell'immagine della comunità professionale e dei suoi organismi rappresentativi.

Assume una responsabilità anche di natura deontologica l'assistente sociale che ricopre la carica di componente di un Consiglio Regionale e che, all'interno di quest'ultimo, svolge le funzioni di responsabile del "piano anticorruzione e della trasparenza".

64. L'Assistente sociale ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza per l'attuazione delle finalità istituzionali.

Deve inoltre fornire i propri dati essenziali aggiornati, compresi quelli previsti dalle normative vigenti, e tutti gli elementi utili alla costruzione della banca dati dei professionisti.

Ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti di sua conoscenza relativi all'esercizio professionale che richiedano iniziative od interventi dell'Organo, anche diretti alla sua personale tutela.